

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (3249)

ORDINI DEL GIORNO

G100

PISTORIO

Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che,

l'Italia è l'unico paese nel contesto europeo per differenziali tra area centro-nord e sud e non sarà in grado di rendere efficaci le riforme indispensabili per uscire dall'attuale gravissima crisi se non potrà partire da una posizione di riequilibrio territoriale garantendo, nel contempo, la necessaria coesione sociale;

i vari governi che si sono succeduti hanno dimostrato incapacità, negligenza, scarsa lungimiranza e poca determinazione nell'introdurre, ai fini del mantenimento della coesione sociale non disgiunta dalla coesione territoriale, un modello efficace di sviluppo per i territori meridionali, che faccia perno su regimi fiscali e contributivi differenziati rispetto al resto del Paese;

per invertire la tendenza occorre, individuare politiche fiscali «business-oriented» che siano in grado, in un periodo di tempo relativamente breve, di ridurre in maniera significativa la pressione fiscale complessiva, in particolare a carico delle imprese e, partitamente, sul versante del costo del lavoro, al fine di rendere competitivo il sistema meridionale e la sua capacità di attrarre investimenti dall'estero;

occorre, inoltre, introdurre agevolazioni fiscali e contributive per un periodo transitorio, ma sufficientemente lungo per garantire alle imprese il ritorno degli investimenti, altrimenti, così come è accaduto nel passato, il beneficio conseguito con l'applicazione della fiscalità di vantaggio si esaurisce con la cessazione dell'efficacia delle misure agevola-

tive introdotte. Il problema non è solo quello di far nascere nuove imprese ma soprattutto quello di farle sopravvivere e diventare grandi, in un contesto territoriale in cui vi sia contemporaneamente la realizzazione di infrastrutture, l'efficientamento dei servizi pubblici e l'effettivo e significativo arricchimento del tessuto economico e produttivo locale base per la crescita sociale poggiante saldamente sull'occupazione di carattere di stabilità;

per agevolare la crescita nel Sud, è necessario, in sostanza, conseguire un triplice obiettivo, quello di sostenere le imprese già localizzate sul territorio, concorrere alla creazione di nuove imprese e attrarre le imprese già localizzate in altri territori italiani o esteri centrando, in tal modo, l'obiettivo di una significativa crescita occupazionale;

la normativa comunitaria in genere ritiene compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, elementi questi che sono presenti, attualmente in tutta la loro gravità, nel mezzogiorno d'Italia;

la prospettiva di regimi fiscali e contributivi territorialmente differenziati sembra rappresentare, quindi, il primo passo per incoraggiare la crescita in un paese come l'Italia in cui persiste, da troppo tempo, un considerevole squilibrio territoriale interno;

alcune ipotesi di interventi, nell'ambito di una riduzione del costo del lavoro, possono essere:

a) l'abbattimento completo delle imposte sul reddito delle società, per le imprese che assumono a tempo indeterminato almeno quindici lavoratori di cui almeno un terzo donne;

b) un significativo sgravio contributivo a carico delle imprese;

c) l'adozione di misure di carattere sperimentale, anche limitate a particolari distretti industriali o a forte vocazione imprenditoriale, attualmente in grave crisi occupazionale, volte a permettere forme di contrattazione differenziata rispetto a quella nazionale che, a fronte di concessioni a differenze retributive sul piano nazionale, possano garantire un significativo aumento dell'occupazione stabile in quei territori;

d) l'esenzione totale Irap sulla quota relativa alle spese per il personale;

e) esenzione sugli utili reinvestiti in ricerca e innovazione;

f) l'introduzione della continuità territoriale delle merci destinata all'abbattimento dei costi di trasporto merci tra le imprese e i mercati continentali: pedaggi autostradali, costi marittimi, ferroviari ed aeroportuali;

considerato che:

tra le finalità della legge di delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, vi è «l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate» e la prescrizione, in ottemperanza al quinto comma dell'articolo 119 della costituzione, di attuare interventi

speciali diretti «a rimuovere gli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate» attraverso «piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione»;

l'Unione Europea ha adottato il regolamento n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che autorizza la Commissione, a dichiarare, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, aiuti di stato compatibili con il mercato comune e quindi non soggetti all'obbligo di notifica quelli a favore delle piccole e medie imprese, a favore della ricerca e dello sviluppo, a favore della tutela dell'ambiente, a favore dell'occupazione e della formazione nonché l'erogazione degli aiuti a finalità regionale nei settori dell'innovazione tecnologica, delle telecomunicazioni, dell'energia, del turismo, dell'agricoltura, e del settore manifatturiero,

impegna il Governo:

ad adoperarsi con la Comunità europea al fine di superare tutte le difficoltà normative volte all'applicazione, nella logica di una riduzione del costo del lavoro, di interventi organici di carattere fiscale e interventi volti alla riduzione del peso contributivo a carico delle imprese nelle aree del Mezzogiorno d'Italia. Sperimentando anche forme di contrattazione differenziata al Sud rispetto alla contrattazione nazionale ovvero limitandola a distretti specifici che presentino particolari vocazioni industriali o imprenditoriali di altro tipo o zone ove la crisi occupazionale desta particolari preoccupazioni sul piano della coesione e della tenuta del tessuto sociale;

G101

PISTORIO

Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

all'articolo 2, comma 1, del DL 201/2011 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, si prevede, che «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'arti-

colo 11, commi 1, lettera *a*), *1-bis*, *4-bis*, *4-bis.1* del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997»;

il comma 2, lettera *b*), prevede per le aree dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1) un innalzamento «a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

nelle Regioni del Mezzogiorno la fascia di età 35-50 anni incontra grandi difficoltà nell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

dall'ultimo Rapporto Svimez emerge che «calano assunti a tempo indeterminato, crescono atipici e cassintegrati. Nel 2010 gli occupati in Italia sono stati 22 milioni 872mila unità, 153mila in meno rispetto al 2009, di cui 86.600 nel solo Mezzogiorno. Se si analizzano gli andamenti trimestrali dell'occupazione, emerge che la crisi è iniziata prima al Sud e lì sembra durare più a lungo. Gli occupati al Sud sono quindi tornati ai livelli di dieci anni fa. In Campania lavora meno del 40% della popolazione in età da lavoro, in Calabria è il 42,4%, in Sicilia il 42,6%. Tra il 2003 e il 2010 gli inattivi in età da lavoro sono cresciuti nel Sud di oltre 750 mila unità»,

impegna il Governo:

ad estendere le agevolazioni previste della legge 22 dicembre, n. 214, anche alla fascia di età 35-50 anni e ad individuare le risorse finanziarie necessarie nella lotta all'evasione fiscale.

G102

PISTORIO

Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

al Sud, secondo un recente rapporto Svimez due giovani su tre sono senza un lavoro e oltre il 30% dei laureati non ha un impiego e non studia;

nel Sud il tasso di occupazione giovanile (15-34 anni) è giunto ad appena il 31,7% (il dato medio del 2009 era del 33,3%; per le donne non raggiunge che il 23,3%), segnando un divario di 25 punti con il Nord del Paese (56,5%);

aumentano anche i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training) i giovani con alto livello di istruzione che non lavorano e non studiano, quasi un terzo dei diplomati e oltre il 30% dei laureati meridionali al di sotto dei 34 anni. Sono dati che vanno di pari passo con la diminuzione dei consumi da parte delle famiglie, che, specie quelle del Sud, sono in estrema difficoltà;

le manovre e le politiche di governo che hanno apportato i tagli delle spese e l'aumento delle entrate tese al pareggio di bilancio indeboliscono le famiglie e le loro capacità di consumo;

la laurea paga in ritardo soprattutto per i laureati del Sud: il tasso di occupazione dei laureati con età compresa tra i 25 e i 34 anni è stato del 54% al Sud, contro un 75% riscontrato nelle regioni del Centro e settentrionali. Solo dopo i 40 anni il tasso di occupazione si allinea tra Nord e Sud. Si tratta di 1,2 milioni di persone. Gli altri 850 mila sono invece nelle regioni del Nord. Un fenomeno che riguarda soprattutto le giovani donne che vivono nel Mezzogiorno;

secondo la documentazione più recente (Istat), a gennaio 2012, i tassi di disoccupazione giovanile nel nostro Paese hanno raggiunto livelli superiori al 31%. Contemporaneamente emergono aree a rischio di marginalità per i giovani non inseriti in un percorso scolastico/universitario/formativo e neppure impegnati in un'attività lavorativa. In Italia il fenomeno riguarda oltre due milioni di giovani (più del 22% della popolazione di età 15-29 anni). Su questo terreno la posizione dell'Italia, al vertice della graduatoria europea, è distante dai principali paesi quali Germania (10,7), Regno Unito e Francia (entrambi 14,6), risultando così particolarmente allarmante;

i dati sui mutamenti della struttura dell'occupazione italiana relativi al 2004-2010, unitamente a quelli sulla dinamica degli investimenti in capitale fisso (beni strumentali durevoli come impianti, macchine, costruzioni, ecc.) relativi allo stesso periodo e proiettati al 2012 e 2013, offrono una convincente chiave di lettura delle cause dell'andamento sfavorevole dell'occupazione più qualificata e motivi di timore per il futuro;

tra il 2004 e il 2008, quindi negli anni precedenti alla crisi, tranne che in una breve fase di crescita moderata, l'Italia ha fatto segnare una riduzione della quota di occupati nelle professioni ad alta specializzazione, in controtendenza rispetto al complesso dei paesi dell'Unione Europea. Un'asimmetria di comportamento che si è accentuata nel corso della crisi: mentre al contrarsi dell'occupazione, negli altri paesi è cresciuta la quota di occupati ad alta qualificazione, nel nostro paese è avvenuto il contrario;

sarebbe un errore imperdonabile sottovalutare o tardare ad affrontare in modo deciso le questioni della condizione giovanile e della valorizzazione del capitale umano; non facendosi carico di quanti, anche al termine di lunghi, faticosi e costosi processi formativi, affrontano crescenti difficoltà ad affacciarsi sul mercato del lavoro, a conquistare la propria autonomia, a progettare il proprio futuro;

i più recenti risultati dell'indagine Excelsior-Unioncamere sui fabbisogni occupazionali delle imprese italiane (che non comprende il settore della pubblica amministrazione) testimoniano il crescente peso relativo dei laureati sul complesso delle assunzioni previste. Ma la consistenza della domanda di laureati, complessivamente pari a 74mila nel 2011 (il 12,5% di tutte le assunzioni previste) conferma la ridotta utilizzazione di personale con formazione universitaria. Negli USA, le più recenti previsioni, elaborate per il decennio 2008- 2018, stimano il fabbisogno di laureati pari al 31% del complesso delle nuove assunzioni;

in istituzione superiore e ricerca il nostro Paese investe quote di PIL assai inferiori a quanto vi destinano i principali competitori a livello mondiale. La documentazione ufficiale più recente ci dice che, fra i 31 paesi dell'OECD considerati, il finanziamento italiano, pubblico e privato, in istruzione universitaria è più elevato solo di quello della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria (l'Italia destina l'1 % del PIL, contro l'1,2 della Germania e del Regno Unito, l'1,4 della Francia e il 2,7 degli Stati Uniti). Né le cose vanno meglio nel settore strategico della Ricerca e Sviluppo; il nostro Paese, nel 2009, ha destinato ad esso l'1,26% del PIL, risultando così ultimo fra i paesi europei più avanzati (Svezia 3,62%, Germania 2,82%, Francia 2,21%, Regno Unito 1,87%). In un settore come questo, cruciale per la possibilità di competere a livello internazionale, risulta debole anche l'apporto proveniente dal mondo delle imprese. In Italia il concorso del mondo imprenditoriale è pari allo 0,67% del PIL, poco più della metà dell'investimento complessivo, molto meno di quanto non avviene nei paesi più avanzati;

si acuisce il divario territoriale Nord-Sud. L'occupazione dei laureati specialistici residenti al Nord, ad un anno dalla conclusione degli studi, è superiore di 13,5 punti percentuali rispetto ai colleghi residenti nel Mezzogiorno; fra i laureati del 2010 il divario è lievitato a 17 punti percentuali;

contemporaneamente la disoccupazione, che fra i laureati residenti al Sud è superiore di 11,7 punti percentuali rispetto ai residenti al Nord, ha visto il divario crescere raggiungendo 17,8 punti percentuali;

non è un caso che la mobilità territoriale per motivi di lavoro (spesso preceduta da mobilità per motivi di studio), appare quasi del tutto assente nel Nord (dove l'unico flusso di una certa consistenza, 3%, va all'estero), mentre fra i laureati residenti nel Mezzogiorno raggiunge quote consistenti (un terzo degli occupati che si spostano prevalentemente al Nord, 18%, e al Centro, 12),

impegna il Governo:

ad adoperarsi per l'adozione di un Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Sud del Paese, al fine di eliminare, o quantomeno a ridurre drasticamente, il fenomeno della migrazione intellettuale e il grande differenziale tra la formazione universitaria di capitale umano e la sua utilizzazione nel mercato del lavoro e il suo inserimento stabile nel tessuto sociale ed economico dei territori meridionali. Un piano finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

G103

DE ANGELIS, RUTELLI, Cristina DE LUCA, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA

Il Senato,

esaminato l'AS 3249 «Disposizioni in materia di, riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

a seguito della riforma delle pensioni del 2011 si stima che siano oltre 350.000 coloro che all'interno di un'azienda hanno firmato volontariamente un accordo, collettivo o individuale, di accompagnamento alla conclusione del contratto di lavoro e che si trovano a non avere né un lavoro né una pensione a causa dell'entrata in vigore della riforma;

situazione ancor più grave è quella di coloro che, in assenza di lavoro o di altro sostegno al reddito, avendo maturato i 40 anni di contributi erano semplicemente in attesa della prima finestra utile del 2012 per accedere al trattamento pensionistico, e che, in conseguenza della riforma pensionistica, si trovano ad attendere altri 4 anni avendo nel frattempo attinto ai propri risparmi per le esigenze di vita quotidiana;

l'ordine del giorno 9/4865-B/20, accolto dal Governo nella seduta della Camera dei Deputati del 23.2.2012, ha posto la necessità di intervenire in favore dei lavoratori che al 31.12.2012 avevano cessato l'attività lavorativa a qualsiasi titolo, pur restando privi di alcuna forma di sostegno al reddito, in attesa del compimento dell'età minima per l'accesso al trattamento pensionistico,

impegna il Governo:

a prendere nella dovuta considerazione, adottando provvedimenti risolutivi, la condizione di quanti) senza distinzione alcuna, a seguito della entrata in vigore della riforma delle pensioni del 2011, sono privi di reddito o di altre forme di sostegno al reddito o di eventuali trattamenti pensionistici e che, pertanto, versano in situazioni di grave disagio personale e di fragilità umana.

G104

DE ANGELIS, RUTELLI, Cristina DE LUCA, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 24 ha soppresso a decorrere dal 1° gen-

naio 2012 le pensioni di anzianità, innalzando altresì il requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

una parte certamente non trascurabile degli accordi di incentivo all'esodo sottoscritti negli anni scorsi dai lavoratori in accordo con le aziende, i sindacati e con il benessere del governo, prevedono la messa in mobilità e erogazione a favore del lavoratore di un incentivo economico sufficiente ad accompagnare il lavoratore medesimo fino al pensionamento, ma per un periodo massimo di due o tre anni; gli accordi stessi, infatti, sono stati stipulati in riferimento alla normativa previdenziale precedente la riforma introdotta con il decreto-legge «salva-Italia»;

con l'approvazione del citato decreto-legge «salva-Italia» l'età minima per il pensionamento risulta in talune circostanze prolungata anche di quattro o cinque anni rispetto alla normativa previgente; si sono prodotte perciò moltissime situazioni nelle quali i lavoratori «esodati» con un incentivo economico pari a due o al massimo tre anni equivalenti di retribuzione esauriscono l'incentivo medesimo senza aver raggiunto i nuovi requisiti minimi di pensionamento, e restano dunque privi di un qualsiasi tipo di reddito;

i lavoratori che si trovano nelle condizioni illustrate dalla precedente premessa, secondo i calcoli del governo sarebbero al massimo 65.000, ma secondo i calcoli delle associazioni sindacali sarebbero molti di più, e il loro numero potrebbe superare anche i 300.000;

il decreto-legge «salva-Italia» all'articolo 24 comma 14 ha già stabilito una apposita deroga all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica per venire in contro ai lavoratori esodati che si trovano nelle condizioni illustrate nelle premesse precedenti,

impegna il Governo:

ad adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere tra i soggetti interessati dalle deroghe di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e che in data successiva al 4 dicembre 2011 abbiano risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali stipulati in azienda antecedentemente al 4 dicembre 2011, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo a l'esodo stipulati antecedentemente al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell'accordo individuale o collettivo risulti da elementi certi e oggettivi quali gli accordi sottoscritti in azienda seguiti dai verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti.

G105

VICARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

– il problema dei cosiddetti «esodati», lavoratori in numero non ancora ben definito, senza più impiego e senza requisiti per il pensionamento, continua a destare grande preoccupazione;

– quello degli esodati è un evento sociale molto sentito dalla popolazione, che deve coinvolgere tutte le forze politiche ma soprattutto il governo che, ancorché tecnico, non può non adoperarsi al massimo per assicurare una equità elementare ma essenziale all'interno di una società civile;

– nei giorni scorsi il Ministro del lavoro annunciava la presentazione di strumenti legislativi da parte del governo per la tutela di 65.000 *ex* lavoratori riconosciuti nel diritto di poter accedere alla pensione sulla base della normativa vigente prima della riforma *in itinere*, motivando l'adozione delle misure nei confronti di una ristretta platea con la mancanza di sufficienti risorse finanziarie;

– quanto annunciato dal Ministro determinerebbe inevitabilmente disparità di trattamento tra lavoratori che versano nelle stesse condizioni,

impegna il Governo:

– a valutare la possibilità di adottare, nei confronti dei lavoratori esodati, le misure annunciate in tempi più ristretti possibile ed a favore della totalità degli aventi diritto al trattamento pensionistico.

G106

BUGNANO, CARLINO, GIAMBRONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 3249-A recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

premesso che:

in tutta Italia i lavoratori occupati nel settore dello sport sono un milione e duecentomila ma solo cinquantamila sarebbe titolare di un contratto di lavoro;

il 96 per cento degli occupati nel settore sportivo non ha alcun tipo di contratto, mentre i restanti sono titolari o di contratti di lavoro cosiddetti atipici o di partita IVA;

considerato che:

per i dipendenti di impianti sportivi l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro è stato firmato dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalla Federazione degli imprenditori di impianti sportivi (FIIS) nel 2009 ed è tutt'ora in vigore;

alla FIIS fanno capo gli impianti e le relative discipline sportive sia individuali sia di squadra;

la FIIS impone ai lavoratori l'iscrizione annuale alle rispettive federazioni sportive senza tuttavia prevedere per i lavoratori stessi alcuna copertura previdenziale o assistenziale;

la FIIS opera non solo attraverso rapporti diretti con le imprese e le associazioni sportive, ma anche mediante convenzioni e accordi con enti e federazioni,

impegna il governo:

ad adottare opportune iniziative legislative al fine di:

garantire l'effettiva applicazione da parte dei datori di lavoro del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello sport;

subordinare le concessioni e le convenzioni con gli enti locali delle strutture affiliate alla FIIS alla stipula dei contratti regolari fra datori di lavoro e lavoratori dello sport.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

1.201

CARLINO

Sopprimere l'articolo.

1.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto del primo articolo della Costituzione, riconosce e valorizza la pari dignità del lavoro in qualunque forma espletato e dispone misure e interventi volti a facilitare la creazione di occasioni di lavoro sia subordinato che autonomo, a tempo indeterminato o determinato, anche secondo le linee espresse in proposito dagli organismi dell'Unione europea. A tal fine, per contribuire altresì alla crescita occupazionale, sociale, economica, sia in termini qualitativi, sia con la riduzione permanente del tasso di disoccupazione, agisce in particolare:».

1.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «inclusivo e».

1.203

PISTORIO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «tasso di disoccupazione» inserire le seguenti: «garantendo nel contempo equità sociale ed equità territoriale,».

1.204

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) valorizzando l'apprendistato come modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

c) contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali;».

1.205

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato;».

1.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: «cosiddetto contratto dominante».

1.206

PISTORIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per giungere in tempi certi e ragionevoli all’eliminazione totale della precarietà».

1.207

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizzando l’apprendistato come modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;».

1.208

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali;».

1.209

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell’impiego e contrastando, al contempo, l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità;».

1.210

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «dall’altro» fino a: «relative controversie».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «da un lato».

1.11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «coerente», inserire la seguente: «efficace».

1.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «ultracinquantenni», con la seguente: «ultraquarantacinquenni».

1.212

PISTORIO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) favorendo la crescita occupazionale nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso una significativa riduzione del costo del lavoro con un abbattimento degli obblighi contributivi e fiscali a carico delle imprese, anche prevedendo una differenziazione territoriale tra Nord e Sud del Paese».

1.213

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) favorendo l'inclusione di soggetti diversamente abili».

1.214

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo le parole: «di entrata e di uscita nell'impiego», aggiungere le seguenti: «anche con riguardo al diverso impatto territoriale».

1.215

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: "Il sistema di cui al comma 2 assicura," inserire le seguenti: "con il supporto dell'ISFOL e";

b) al comma 4, al primo periodo, sostituire la parole: "a gruppi di ricerca collegati a Università, enti di ricerca o enti che hanno anche", con le seguenti: "all'ISFOL, che opererà anche in collaborazione con altri organismi quali gruppi di ricerca collegati ad università, agenzie e enti anche con"».

1.18

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «con cadenza almeno annuale», inserire le seguenti: «e con presentazione presso le commissioni parlamentari competenti».

1.216

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure», aggiungere le seguenti: «individuate dalla presente legge, e».

1.20

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I rapporti di cui al comma precedente sono presentati annualmente presso le commissioni parlamentari competenti.».

1.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché elementi cognitivi sulla precarietà dei soggetti occupati».

1.21

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma».

1.351

MAZZATORTA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «italiani e esteri», inserire le seguenti: «nonché agli organismi paritetici nazionali».

1.22

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle commissioni parlamentari competenti».

Art. 2.

2.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

2.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
 - 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
 - 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
 - 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».
-

2.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui alla presente legge ai dipendenti pubblici».

2.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In sede di rinnovo dei contratti nel pubblico impiego si procederà all'armonizzazione della disciplina di cui al Capo III della presente legge».

2.205

Massimo GARAVAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario».

2.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 43 della presente legge».

2.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al capo III della presente legge dovrà trovare applicazione anche al settore del pubblico impiego».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

THALER AUSSEHOFER

Il Senato,

tenuto conto che siamo in presenza di una crisi economica e finanziaria che interessa tutta la zona UE, e non solo, e che secondo molti osservatori qualificati è destinata a protrarsi ancora per alcuni anni,

che il nostro Paese è tra quelli più pesantemente esposti a causa dell'elevato debito pubblico ed ai ritardi maturati nell'adozione di efficaci riforme strutturali, sia in ambito economico che in quello sociale e del lavoro;

che questa situazione ha costretto il Governo ad operare in emergenza adottando provvedimenti di rigore per fare fronte agli impegni comunitari e, soprattutto, per l'esistere alle pressioni speculative dei mercati;

considerato che a questo punto il rigore da solo, senza interventi per la crescita e lo sviluppo, non basta a garantire la stabilità dei conti economici nel tempo;

che per restituire competitività alle nostre imprese è necessario che agli attesi provvedimenti di rilancio economico si accompagnino anche misure per la maggiore efficienza degli apparati burocratici dello Stato per accrescerne l'efficienza e quindi la produttività,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di conceltazione con le categorie interessate al fine di equiparare contratti collettivi di lavoro tra pubblico e privato;

a valutare l'ipotesi di chiedere alle categorie interessate del pubblico impiego, come gesto di solidarietà nazionale, di rinunciare ad almeno un giorno di ferie contrattuali obbligatorie.

G2.101

Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA, VACCARI, VALLARDI, PITTONI, ADERENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

la vigente disciplina in materia di lavoro fissa in quaranta ore settimanali l'orario normale di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire un orario inferiore;

il CCNL del pubblico impiego fissa l'orario ordinario di lavoro in 36 ore settimanali;

un aumento dell'orario di lavoro comporta una maggiore produttività del lavoro, il che aumenterà, a parità di salario e di costo del lavoro, il prodotto finale ovvero l'efficienza e la razionalizzazione della spesa pubblica;

un intervento in tale direzione si inquadra nell'azione di *spending review* intrapresa dalla maggioranza governativa per evitare inefficienze, eliminare sprechi ed ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di presentazione degli atti di indirizzo all'A-RAN per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, l'opportunità di procedere all'armonizzazione dell'orario di lavoro nel settore pubblico a quello del settore privato, elevando il primo a quaranta ore settimanali.

G2.102

THALER AUSSERHOFER

Il Senato

tenuto conto che siamo in presenza di una crisi economica e finanziaria che interessa tutta la zona DE, e non solo, e che secondo molti osservatori qualificati è destinata a protrarsi ancora per alcuni anni,

che il nostro Paese è tra quelli più pesantemente esposti a causa dell'elevato debito pubblico ed ai ritardi maturati nell'adozione di efficaci riforme strutturali, sia in ambito economico che in quello sociale e del lavoro;

che questa situazione ha costretto il Governo ad operare in emergenza adottando provvedimenti di rigore per fare fronte agli impegni comunitari e, soprattutto, per resistere alle pressioni speculative dei mercati;

considerato che a questo punto il rigore da solo, senza interventi per la crescita e lo sviluppo, non basta a garantire la stabilità dei conti economici nel tempo;

che per restituire competitività alle nostre imprese è necessario che agli attesi provvedimenti di rilancio economico si accompagnino anche misure per la maggiore efficienza degli apparati burocratici dello Stato per accrescerne l'efficienza e quindi la produttività,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di concertazione con le categorie interessate al fine di equiparare i contratti collettivi di lavoro tra pubblico e privato;

a rivedere i contratti collettivi di lavoro per il pubblico impiego, in particolare alla voce orario di lavoro settimanale al fine di ricondurre questa fattispecie, così come avviene diffusamente nel settore privato, a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che ha recepito attuando nel nostro ordinamento le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE.

G2.103

FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

l'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tratta delle deroghe ai limiti di spesa per personale a contratto delle autonomie speciali;

in particolare, il comma 24-*bis*, introdotto al Senato, autorizza le Regioni a statuto speciale ed i relativi enti territoriali, al superamento – a determinati limiti e condizioni – dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28 (che riduce del 50% rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d*) del D.Lgs. 276/2003);

ai fini del superamento, la disposizione in esame prevede le seguenti condizioni: che il superamento consegua alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, e dai relativi enti territoriali; che il superamento sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite dalle regioni stesse attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno. La disposizione lascia comunque fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti nell'articolo 14;

le amministrazioni sono chiamate ad assumere prioritariamente i lavoratori considerati dalla disposizione in esame nel caso in cui le assunzioni siano consentite dalla normativa vigente, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti;

il comma 24-*ter* prevede che le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione per le proroghe dei rapporti di cui al comma 24-*bis* sopra citato,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga della disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 per i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente e a valutare l'opportunità di tenere conto, nella predisposizione del patto di stabilità, delle vacanze organiche colmate con personale in questione.

G2.104

GIAMBRONE, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3249-A recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce una nuova disciplina previdenziale e l'articolo 24, comma 14 stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;

come dimostrano i dati ufficiali forniti dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei, gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento incidono sull'invecchiamento del corpo insegnante,

impegna il Governo:

a porre in essere un adeguato intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

EMENDAMENTI

2.0.200

CARLINO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono abrogate».

2.0.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni temporanee In materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale)

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto.

3. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

4. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

5. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

6. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

7. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

8. La retribuzione di cui al comma 7 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore Interessato.

9. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

10. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

11. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

12. Le agevolazioni di cui al comma 11 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'Imponibile soggetto all'IRAP.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 10, 11 e 12, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge».

Art. 3.

3.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

3.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

"01. Nell'ambito dei principi richiamati nell'articolo 1 della presente legge, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma principale di rapporto di lavoro. Altre forme di lavoro alternative ed a termine sono consentite secondo la normativa vigente per assicurare flessibilità alle imprese, opportunità di lavoro e guadagno;"».

3.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», sostituire la parola: «comune» con la seguente: «prevalente».

3.203

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e h).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.204

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "anche se" fino alla fine del comma sono abrogate;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore"».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);

b) sopprimere il comma 2.

3.205

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 1, le parole da: "anche se" fino alla fine del comma, sono abrogate;».

Conseguentemente:

1. Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);

2. Sopprimere il comma 2.
-

3.206

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente *pro quota* per prestazioni di durata inferiore";».

Conseguentemente:

1. Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);
 2. Sopprimere il comma 2.
-

3.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di durata non superiore a ventiquattro mesi concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. Qualora il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato non superi il 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito di un'unità produttiva, il requisito di cui al comma 1 non è richiesto al fini dell'impiego nella medesima unità produttiva, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, di lavoratori subordinati a tempo determinato e di lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

3.209

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, la retribuzione lorda del prestatore non può essere di importo inferiore a 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero di importo equivalente *pro quota* per prestazioni di durata inferiore."».

Conseguentemente:

- a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);
 - b) sopprimere il comma 2.
-

3.210

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, al fini dell'impiego a tempo determinato per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, per un numero massimo di lavoratori pari al 15 per cento del totale dei lavoratori subordinati a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A tal fine si assume a riferimento la platea dei lavo-

ratori impiegati nella stessa unità produttiva alla data di stipula dei nuovi contratti».

3.211

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, nella forma del contratto a tempo determinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.212

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

3.213

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.214

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale limite massimo di durata non trova applicazione per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, superiore al 70 per cento della media annuale sul totale dei rapporti di lavoro subordinato».

3.215

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto per i contratti a termine stipulati entro il limite percentuale del 9 per cento degli addetti a tempo indeterminato occupati nell'impresa o, nel caso di organizzazioni plurilocalizzate, nel gruppo di imprese di riferimento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.216

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. Alla lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo»;
 2. Alla lettera g), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «novanta giorni» con «quarantacinque giorni».
-

3.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «9 per cento».

3.217

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.218

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini"».

3.219

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis,» dopo le parole: «Indicando altresì la durata della prosecuzione», aggiungere le seguenti: «a pena della definitiva decadenza del contratto medesimo».

3.34

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «2 mesi».

3.35

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «45 giorni».

3.36

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con il medesimo decreto sono altresì determinate le sanzioni a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di omessa comunicazione».

3.42

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.270

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

3.220

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni», e le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I nuovi termini di intervallo non si applicano ai contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali».

3.222

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi dall'applicazione dei nuovi termini di intervallo i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'ali-

quota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.223

Cristina DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, GERMONTANI, VALDITARA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente».

3.352

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

3.224

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.225

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi

ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che, in ogni caso, dei periodi di missione svolti a norma del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.226

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e dei comma 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.227

VITA SBARBATI, Cristina DE LUCA

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-*bis*) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Sono esclusi dalla disciplina sulla proroga dei contratti, sulla scadenza del termine e sulle sanzioni amministrative di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni e integrazioni."».

3.228

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni"».

3.229

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione."».

3.230

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) all'articolo 20, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*4-bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di un lavoratore inviato per la prima volta presso l'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di somministrazione di lavoratori assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del presente decreto."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore ge-

nerale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.231

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 20, comma 5-*ter*, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*c-bis*) per i lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato";

a-ter) all'articolo 20, comma 5-*ter*, dopo le parole: "preveda l'utilizzo" sono aggiunte le seguenti: ", all'atto dell'assunzione";

a-quater) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-*quater* e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore"».

3.232

MAZZATORTA, MARAVENTANI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 5-*ter*, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*d*) di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo Indeterminato"».

2.233

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20 comma 5-ter, primo periodo dopo le parole: "preveda l'utilizzo" sono aggiunte le seguenti: "all'atto dell'assunzione"».

3.234

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.85

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 3.

3.235

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il giudice dichiara la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione"».

3.91

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 4.

3.0.200

FASANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mansioni del lavoratore)

1. Il comma secondo, dell'articolo 2103, del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Ogni patto contrario è nullo, salvo quelli intervenuti nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo 2113 del codice civile."».

3.0.201

FASANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Orario di lavoro)

1. Il comma 2, dell'articolo 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, salvo casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive".

2. Il comma 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:

"3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le trecento ore annuali."».

Art. 4.

4.200

BUGNANO, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 53.

4.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

4.202

SBARBATI, D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La lettera *a*), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppressa.

4.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

Art. 5.

5.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

5.201

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5, - (Apprendistato) – 1. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5";

b) all'articolo 2, al comma 3, primo periodo, le parole: ", direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276", sono abrogate;

c) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

d) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni.";

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

f) all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere." sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

g) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

h) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato.

i) all'articolo 7, comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

5.203

MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis)» sostituire le parole: «durata minima del contratto non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «durata minima del contratto non inferiore ad un anno».

5.204

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
- b) al comma i, lettera d), capoverso «3-bis», le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
- c) al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo;
- d) al comma 4, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.205

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 1, lettera *d)*, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

c) al comma 1, lettera *d)*, capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.206

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera *c)*;

b) al comma 1, lettera *d)*, capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.207

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lettera *c)*;

b) al comma 1, lettera *d)*, capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.208

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, sopprimere la lettera *c)*.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.209

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), capoverso «3» sopprimere le parole: «o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

5.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera c), capoverso «3» sostituire le parole: «dieci unità» con le seguenti: «quindici» unità».

5.210

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d), comma 3-bis alle parole: «L'assunzione» premettere le seguenti: «Salvo diversa previsione del contratti collettivi nazionali, aziendali o territoriali.».

5.211

MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro» con le seguenti: «di almeno l'80 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

5.212

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis", le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis", sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 4».

5.213

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis", sopprimere il secondo periodo;

c) al comma 4, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

5.214

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 4, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

5.215

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «dallo stesso datore di lavoro» inserire le seguenti: «assunti con contratto di apprendistato professionalizzante».

5.216

CARLINO

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4».

5.217

CARLINO

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

5.218

PISTORIO

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis» secondo periodo, dopo le parole: «giusta causa», inserire le seguenti: «nonché per gli ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

5.219

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis", sopprimere il secondo periodo.

2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni";

1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

5.220

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

«3-*bis*.1. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* del presente articolo».

5.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-ter», sostituire le parole: «dieci unità» con le seguenti: «quindici unità».

Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

5.222

SBARBATI, D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, lettera *d*), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «inferiore a dieci unità» *aggiungere le seguenti*: «esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a nove mesi».

2. Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", al comma 3, la parola "triennio" è sostituita con la seguente "quadriennio" allo stesso comma sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata».

3. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Ai maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.223

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «quindici», è sostituita con la seguente: «sedici»;

b) al secondo periodo, le parole: «a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni.»;

1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.», sono sostituite dalle seguenti: «al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.»;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: «, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo., sono abrogate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.224

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "15 anni" sono sostituite dalle seguenti: "16 anni".

1-ter. All'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 8 è abrogato».

5.351

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SBARBATI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 3 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa fra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui all'articolo 3."».

5.225

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici"».

5.226

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

5.227

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

5.228

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate».

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

5.229

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto."

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.230

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere:", sono sostituite dalle seguenti: "al datore

di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato."».

5.231

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.232

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni";

1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

1-*quater*. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.233

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni."».

5.234

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici".».

5.235

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

5.236

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate».

5.237

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.238

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato."».

5.239

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.240

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SBARBATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, le previsioni del comma 5 sono applicabili, previa intesa con le parti sociali a livello territoriale, anche ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione

e al conseguimento di una qualifica ovvero un diploma professionale, fatte salve le disposizioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3».

5.241

PASSONI, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente:

"i-ter) in tutti i settori produttivi privati, in caso di utilizzo di uno o più lavoratori assunti dal somministratore con contratto di apprendistato, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. In questo caso la durata massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista, per il tipo di mansione, dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore."».

5.242

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

5.243

SBARBATI, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 3, dell'articolo 20, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera i-bis) inserire la seguente:

"i-ter) in tutti i settori produttivi privati, in caso di utilizzo di uno o più lavoratori assunti dal somministratore con contratto di apprendistato, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011. In questo caso la durata massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista, per il tipo di mansione, dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore".

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6.

6.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

6.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.7 (testo 2)

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."».

Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

Art. 7.

7.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

7.12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, alla lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, le parole: "ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.", sono sostituite dalle seguenti: "anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"».

7.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

7.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso 2) sostituire le parole: «cinquantacinque anni di età» con le seguenti: «quarantacinque anni di età».

7.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo la parola: «sms» inserire la seguente: «con avviso di ricezione».

7.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.4000», con le seguenti: «sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 800».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

7.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400», con le seguenti: «sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.200».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

7.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «da euro 400 ad euro 2.400» con le seguenti: «da euro 200 ad euro 1.000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

Art. 8.

8.200

BUGNANO, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

8.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

8.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per esecuzione dell'attività lavorativa. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto, identifica le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. Il suddetto decreto può essere modificato dagli accordi Interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale".».

8.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Ai comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e per attività svolte autonomamente dal collaboratore che dovrà coordinarsi con l'organizzazione del medesimo committente. Il progetto deve prevedere un termine finale, essere articolato nel contenuto ed essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Il progetto può anche rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, ma non può essere individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente. L'attività oggetto della collaborazione a progetto non può essere meramente esecutiva».

8.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

8.204

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1 lettera a), capoverso «1» sostituire le parole: «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,» *con le seguenti:* «Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,».

8.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «Ferma restando» *fino a:* «commercio» *con le seguenti:* «Ferma restando la disciplina dei sog-

getti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

8.15

AMATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «rappresentanti di commercio» inserire le seguenti: «e dei mandatarî S.I.A.E.».

8.206

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «rappresentanti di commercio» inserire le seguenti: «e dei mandatarî S.I.A.E.».

8.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio», aggiungere le seguenti: «e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173».

8.19

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o territoriale».

8.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «b)», dopo la parola: «descrizione» aggiungere le seguenti: «e durata».

8.209

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera g), sostituire la parole da: «svolta con modalità» fino a: «sul piano nazionale» con le seguenti: «identica, per mansioni e ambiti di responsabilità, a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, ricorrendo altresì gli indici identificativi della subordinazione».

8.37

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «sia svolta con modalità analoghe a quella svolta» con le seguenti: «riguardi l'esecuzione di progetti analoghi a quelli svolti».

8.43

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o territoriale».

8.210

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quei professionisti che operano con modalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.

9.1

VALDITARA, CRISTINA DE LUCA, BALDASSARRI, GERMONTANI

Sopprimere l'articolo.

9.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

9.5

VALDITARA, CRISTINA DE LUCA, BALDASSARRI, GERMONTANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis. - (*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono sempre considerate prestazioni di lavoro autonomo ad eccezione del caso in cui ricorrano tutte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente non inferiore all'anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca il 100 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente e che vi si rechi giornalmente, secondo orari predeterminati, per svolgere la propria prestazione lavorativa.

Esclusivamente nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, la prestazione lavorativa si presume resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa».

9.200

.....

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 1, premettere le parole: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

9.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sopprimere le parole: «salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente».

9.206

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, capoverso "69-bis", comma 1, dopo le parole "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", inserire le seguenti: "o rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile";

b) al comma 1, capoverso "69-bis", comma 1, lettera a), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

c) al comma 1, capoverso "69-bis", comma 1, lettera b), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

d) al comma 1, capoverso "69-bis", comma 1, lettera c), sopprimere la parola: "fissa";

e) sopprimere i commi 2 e 3».

9.207

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capo verso «69-bis», dopo le parole: «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,», inserire le seguenti: «o rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile».

9.201

MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti" con le seguenti: "qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti";

b) sostituire le parole: "la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare" con le seguenti: "la collaborazione abbia una durata superiore a un anno"».

9.202

SBARBATI, D'ALIA, Cristina DE LUCA, RUTELLI, SCARABOSIO, MORRA, SPADONI URBANI

Al comma 1, capoverso «art. 69-bis», comma 1, sostituire le parole: «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» con le seguenti: «quando ricorrano i seguenti presupposti».

9.203

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole: «almeno due dei seguenti presupposti» aggiungere le seguenti: «di cui uno deve essere quello previsto alla successiva lettera c)»;

2. Al comma 2, dopo le parole: «la prestazione lavorativa presenti» aggiungere le seguenti: «almeno uno dei»;

9.208

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, lettera a), le parole: «otto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

b) al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, lettera b), le parole: «80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

c) al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «fissa»;

d) sopprimere i commi 2 e 3.

9.209

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1:

a) alla lettera a), le parole: «otto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

b) alla lettera b), le parole: «80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

c) alla lettera c), sopprimere la parola: «fissa».

9.210

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, alla lettera a), le parole: «otto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

9.270

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» lettera a), sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

9.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a prestazioni periodiche e non a singole attività svolte».

9.212

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a medesime prestazioni ripetute e non a singole attività svolte».

9.271

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» lettera b), sostituire le parole: «più dell'80 per cento» con le seguenti: «il 100 per cento».

9.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» comma 1, lettera b), sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

9.213

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, alla lettera b), le parole: «80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».

9.30

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.214

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «fissa».

9.215

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «di lavoro», inserire le seguenti: «a lui riservata in maniera esclusiva».

9.216

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

9.217

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sopprimere il comma 2.

9.218

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «art. 69-bis» sopprimere il comma 3.

9.219

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La presunzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire

gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4-bis. Nel caso di accertamento giudiziale, ai sensi del comma 1, il contratto di lavoro autonomo viene convertito in contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari a quella del contratto originario. In tal caso, la mancanza di progetto rappresenta una eccezione alla regola generale assimilabile ai casi di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

9.220

ALBERTI CASELLATI, MORRA, PONTONE, FASANO, BIANCHI, SCARABOSIO, DE ECCHER, BEVILACQUA, DI STEFANO, MUGNAI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 51 interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto sia riconducibile anche indirettamente alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.».

9.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente Capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1,».

9.222

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», al comma 4, sostituire le parole: «ivi compresa la» con le seguenti: «ad eccezione della».

9.48

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 5, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335» inserire le seguenti: «al netto delle eventuali rivalse Inps già versate».

9.223

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo le parole: «appositi albi professionali», aggiungere le seguenti: «ordini ed elenchi».

9.224

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in appositi albi professionali», aggiungere le seguenti: «incompatibili con la prestazione di lavoro subordinato».

9.225

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza professionale specifica nella fase operativa».

9.204

SCARABOSIO, SBARBATI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione» con le seguenti: «svolte da soggetti iscritti».

9.226

CAGNIN, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: "Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre,";

b) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo"».

Conseguentemente al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

Art. 10.

10.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

10.1

MENARDI

Sopprimere il comma 1.

10.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire i commi 1 e 3 con i seguenti:

«1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile"».

3. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

10.202

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato"».

10.203

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato,"».

b) sopprimere il comma 2.

10.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, prima della parola: «Qualora» premettere le seguenti:
«Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale,».

10.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.».

10.206

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale o di parentela entro il primo grado.».

10.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per i contratti di associazione in partecipazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 11.

11.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

11.3

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Lavoro accessorio*). – 1. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, in deroga alla normativa vigente, possono essere rese da tutti i soggetti che vogliono svolgere attività lavorative a favore di terzi, in maniera saltuaria e senza vincoli contrattuali oltre a quelli previsti dal presente articolo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte liberamente, a favore di chiunque, ad eccezione delle seguenti categorie:

a) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo indeterminato di qualsiasi tipo;

b) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo determinato di qualsiasi tipo. Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;

c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;

d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;

e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;

f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o no, di ogni tipo o in distacco sindacale.

3. Per accedere allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è sufficiente un semplice accordo tra le parti, anche verbale.

4. Il pagamento della prestazione avviene tramite *voucher*, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali.

5. I tagli previsti sono di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro. Il controvalore netto, che verrà incassato dal prestatore d'opera, a sem-

plice presentazione presso qualsiasi Ufficio postale, è rispettivamente di 8 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 10 euro, 20 euro per il *voucher* di valore nominale lordo 25 euro e di 40 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 50 euro.

6. Il *voucher* è un documento costituito da:

- a) codice a barre che ne identifica la unicità ed altri dati tecnici;
- b) codice fiscale del committente o datore di lavoro;
- c) codice fiscale del percipiente o prestatore d'opera;
- d) valore lordo e valore netto;
- e) data di acquisto;
- f) data della prestazione d'opera.

7. Il differenziale fra il valore lordo ed il valore netto del *voucher* rappresenta la parte che, calcolata percentualmente sul valore lordo, è destinata:

- a) per il 5 per cento all'INPS, in conto contribuzione pensionistico;
- b) per il 12,50 per cento all'Agenzia delle entrate, in conto fiscalità generale;
- c) per l'1,50 per cento all'INAIL, in conto contributo infortuni;
- d) per l'1 per cento a favore delle Poste italiane S.p.A., per aggio di collocamento.

8. Sia il committente o datore di lavoro, sia il percipiente o prestatore d'opera, non sono obbligati a dichiarare o certificare la prestazione lavorativa.

9. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura.

10. Il 5 per cento del valore lordo del buono percepito, ai sensi del comma 7 del presente articolo, si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Qualora il prestatore d'opera non abbia aperto nessuna posizione previdenziale vi provvede l'INPS al momento dell'incasso del primo *voucher*.

11. L'importo massimo che un prestatore d'opera può incassare, in conformità alla presente legge, è di 10.000 euro annui, come sommatoria di tutti i valori netti dei *voucher* incassati.

12. Gli importi incassati che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria.

13. Il committente può dedurre dal proprio imponibile, IRPEF o IRES, l'importo netto del *voucher*.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo sono valide cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.201

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», dopo le parole: «meramente occasionale» inserire le seguenti: «, episodica e discontinua».

11.202

CAGNIN, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «art.70», al primo periodo sostituire le parole: «con riferimento alla totalità dei committenti» con le seguenti: «per ciascun committente» ed al secondo periodo sostituire le parole: «complessivo di 5.000 euro» con le seguenti: «di 5.000 euro per ciascun committente».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.9

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire le parole: «a compensi superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «a compensi superiori a 10.000 euro» e dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tuttavia, i compensi che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria».

11.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'ali-

quota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.350

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, SBARBATI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «superiori a 8.000 euro».

b) sostituire le parole: «nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti» con le seguenti: «nei confronti dei committenti di tutti settori produttivi» .

c) sostituire le parole: «superiori a 2.000 euro» con le seguenti: «superiori a 3.000 euro».

11.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70» al comma 1, sopprimere il periodo da: «Fermo restando» fino a: «ai sensi del presente comma».

Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.12

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il lavoro accessorio può essere svolto liberamente, a favore di chiunque, ad eccezione delle seguenti categorie:

a) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo indeterminato di qualsiasi tipo;

b) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo determinato di

qualsiasi tipo. Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;

c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;

d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;

e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;

f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o no, di ogni tipo o in distacco sindacale».

11.205

Cristina DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, GERMONTANI, VALDITARA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70» comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «3.500 euro».

11.206

VALLARDI, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), dopo le parole: «pensionati», inserire le seguenti: «, da casalinghe».

11.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «trentacinque anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «trenta anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.209

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «ventinove anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.210

SBARBATI, D'ALIA, PINZGER

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a) sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «ventotto anni».

11.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli Enti Locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio ter-

ritorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono conteggiate tra le spese per il sociale.».

Consequente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.212

SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 3, dopo le parole: «patto di stabilità interno» inserire il seguente periodo: «Per gli Enti Locali, che hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio, i limiti di compenso di cui al comma 1 sono elevati a ottomila euro».

11.213

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare piena attuazione in materia di libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi, le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

Consequente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.214

MAZZATORTA, MARAVENTANO

A comma 1, alla lettera a), capoverso «art. 70», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.215

VALLARDI, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.30

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.31

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

11.33

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il pagamento della prestazione avviene tramite *voucher*, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali.

1-ter. I tagli previsti sono di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro. Il controvalore netto, che verrà incassato dal prestatore d'opera, a semplice presentazione presso qualsiasi Ufficio postale, è rispettivamente di 8 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 10 euro, 20 euro per il *voucher* di valore nominale lordo 25 euro e di 40 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 50 euro.

1-quater. Il *voucher* è un documento costituito da:

- a) codice a barre che ne identifica la unicità ed altri dati tecnici;
- b) codice fiscale del committente o datore di lavoro;
- c) codice fiscale del percipiente o prestatore d'opera;
- d) valore lordo e valore netto;
- e) data di acquisto;
- f) data della prestazione d'opera.

1-quinquies. Il differenziale fra il valore lordo ed il valore netto del *voucher* rappresenta la parte che, calcolata percentualmente sul valore lordo, è destinata:

- a) per il 5 per cento all'INPS, in conto contribuzione pensionistico;
- b) per il 12,50 per cento all'Agenzia delle entrate, in conto fiscalità generale;
- c) per l'1,50 per cento all'INAIL, in conto contributo infortuni;
- d) per l'1 per cento a favore delle Poste italiane S.p.A., per aggio di collocamento.

1-sexies. Sia il committente o datore di lavoro, sia il percipiente o prestatore d'opera, non sono obbligati a dichiarare o certificare la prestazione lavorativa.

1-septies. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura.

1-octies. Il 5 per cento del valore lordo del buono percepito, ai sensi del comma 7 del presente articolo, si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Qualora il prestatore d'opera non abbia aperto nessuna posizione previdenziale vi provvede l'INPS al momento dell'incasso del primo *voucher*».

11.216

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 maggio 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Al capoverso «art. 70», comma 1, sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».

Consequente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

THALER AUSSEHOFER

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

durante l'esame del disegno di legge la Commissione lavoro e previdenza sociale ha accolto l'emendamento dei relatori n. 11.100 (testo 2 corretto) sull'utilizzo dei *voucher* in agricoltura prevedendo per le aziende agricole sotto i 7 mila euro di fatturato di poter retribuire con i *voucher* chiunque (ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) e per le aziende agricole con fatturato sopra i 7 mila euro di poter retribuire con i *voucher* solo le attività lavorative occasionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età;

considerato che:

le aziende agricole con un fatturato sotto i 7 mila euro sono generalmente solo quelle di autoconsumo;

per le casalinghe il lavoro occasionale svolto in agricoltura permette di conciliare al meglio i tempi tra i compiti lavorativi e quelli familiari oltre a costituire una accessoria fonte di guadagno,

impegna il Governo a rivedere la norma al fine di consentire anche alle casalinghe ingiustamente escluse di poter svolgere lavoro occasionale anche nelle aziende agricole con un fatturato sopra i 7 mila euro.

EMENDAMENTI

11.0.200

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

11.0.201

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

Art. 12.

12.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

12.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «forme» con la seguente: «tipologie».

12.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta».

12.201

Cristina DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, GERMONTANI, VALDITARA

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) l'indennità di cui alla precedente lettera d) è esente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali».

12.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: "di formazione e lavoro" sono inserite le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

12.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 2.

12.352

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «500»

12.353

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, sostituire le parole: «6.000 euro», con le seguenti: «3.000 euro»

12.354

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: "di formazione e lavoro" sono inserite le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato".»

Conseguentemente, all'articolo 75, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

2-ter.. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: "31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) a 120 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui'».

12.0.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione del compenso orario minimo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una attività lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo, come individuato sulla base di apposita intesa con le parti sociali da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di cui al presente comma è adottato su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il salario base dei lavoratori dipendenti non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.

12.0.201

CARLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica della legge 23 aprile 2004, n. 124)

1. All'articolo 13, della legge 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di illegittima conclusione e di mancata trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di lavoro precario subordinato, o parasubordinato. Alle medesime ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 e successive modifiche, diminuite di due terzi.

2-ter. Ai fini del comma precedente sono considerati contratti di lavoro precario i contratti di lavoro a termine, i contratti di somministra-

zione a termine, i contratti a progetto, i contratti di prestazioni occasionali, i contratti di apprendistato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di associazione in partecipazione con previsione di termine finale"».

12.0.202

CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche ed il servizio territorialmente competente, su richiesta delle organizzazioni sindacali locali o di qualsiasi interessato, ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti"».

12.0.203

CARLINO

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai datori di lavoro con lavoratori in servizio da almeno 36 mesi continuativi con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è fatto obbligo di assumere i lavoratori stessi con contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve comunicazione l'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro».

Art. 13.

13.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

13.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

13.201

CARLINO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto capoverso, le parole: «, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni», sono sostituite con le seguenti: «e della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge»;

b) al settimo capoverso, le parole: «e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.» sono soppresse.

13.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 4.

13.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 1 sostituire le parole: «deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore» con le seguenti: «deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore».

13.203

BUGNANO, PEDICA

Al comma 4, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire le parole: «del luogo dove il lavoratore presta la sua opera», con le seguenti: «del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto».

13.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «comunicazione».

13.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 4, sopprimere le parole da: «è recapitata», fino a: «ovvero».

13.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4 capoverso «Art. 7», al comma 5, sostituire le parole: «ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro» con le seguenti: «ov-

vero dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12».

13.206

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o da un iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

13.19

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, capoverso «Art. 7», al comma 6, sostituire le parole: «venti giorni» con: «quindici giorni».

13.352

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 9, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

Art. 14.

14.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

14.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

14.201

CARLINO, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300). – 1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: "quindici" è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "dieci"».

14.202

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

14.203

CARLINO, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: "quindici" è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "dieci"».

14.204

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e c).

14.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), primo capoverso sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro novanta giorni».

14.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), primo capoverso sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro sessanta giorni».

14.10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), primo capoverso sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro 45 giorni».

14.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), primo comma, sostituire le parole: «dall'invito del datore di lavoro», con le seguenti: «dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza».

14.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), secondo comma, dopo le parole: «un'indennità commisurata» aggiungere le seguenti: «alla durata del rapporto di lavoro ed».

14.207

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera b), terzo comma, dopo le parole: «in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro» aggiungere le seguenti: «che è possibile esclusivamente se la sentenza di primo grado sia stata emessa entro dodici mesi dalla presentazione del ricorso».

14.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), terzo comma, prima della parola: «pari» inserire le seguenti: «commisurata alla durata del rapporto di lavoro e».

14.209

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera b), terzo comma, sostituire la parola: «pari» con le seguenti: «commisurata alla durata del rapporto di lavoro e fino».

14.210

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, lettera b), al terzo capoverso, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio».

14.20

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b) terzo capoverso, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

14.21

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

14.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), al terzo comma, sostituire le parole: «dall'invito del datore» con le seguenti: «dal ricevimento dell'invito» e al quarto comma, sostituire le parole: «dall'invito del datore di lavoro» con le seguenti: «dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza».

14.212

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), al quarto comma, sostituire le parole da: «sulla base delle previsioni» fino a: «codici disciplinari applicabili» con le seguenti: «sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili».

14.213

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole: «nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione».

14.214

TOFANI, SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), quarto comma sopprimere le parole: «In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto».

14.215

TOFANI, SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».

14.216

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».

14.217

LI GOTTI, PEDICA

Al comma 1, alla lettera b), al settimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Applica altresì la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo».

14.218

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), settimo capoverso, sostituire le parole: «può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «Il giudice altresì applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se ciò è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero dal contratto collettivo aziendale o territoriale applicabile all'unità produttiva In cui Il lavoratore risulta stabilmente occupato».

14.219

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «In mancanza di qualunque nesso causale tra il fatto addotto a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso, il giudice può applicare la predetta disciplina;».

14.220

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «la mancanza di un qualunque nesso causale tra il fatto utilizzato a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso».

14.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il comma settimo, inserire il seguente:
«Il datore di lavoro che intenda indicare i medesimi fatti o circostanze sia come motivo soggettivo che come motivo oggettivo di licenziamento è tenuto a esperire contestualmente sia il procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia il procedi-

mento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma dell'articolo 13 della presente legge».

14.222

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: «più di quindici», ovunque ricorrano, con le seguenti: «più di venti».

14.223

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: «più di cinque», ovunque ricorrano, con le seguenti: «più di dieci».

14.224

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:

«In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del processo di incorporazione o di fusione, occupino ciascuna alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 15, la disciplina di cui ai commi che precedono, si applica decorsi cinque anni dall'incorporazione o dalla fusione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.».

14.38

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), decimo comma, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

14.39

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), decimo comma, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

14.40

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), decimo comma, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

14.225

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «La prescrizione dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro assistiti dalle tutele dell'articolo 18, dal comma quarto al comma settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge, decorre in corso di rapporto».

14.226

CARLINO, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

Art. 15.

15.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

15.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

Art. 16.

16.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

16.0.200

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 700 del codice di procedura civile in materia di provvedimenti d'urgenza)

1. All'articolo 700 del codice di procedura civile, dopo le parole: "questo capo," inserire le seguenti: "per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300"».

Art. 17.

17.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

17.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.8

BUGNANO, PEDICA

Al comma 3, sopprimere le parole: «o revocata».

Art. 18.

18.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

18.200

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «può essere proposta opposizione» fino a: «innanzi al tribunale» con le seguenti: «può essere proposto ricorso davanti allo stesso giudice».

Conseguentemente, alla rubrica la parola: «opposizione» è sostituita dalla seguente: «ricorso».

18.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

18.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

18.7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

18.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Alla prima udienza il giudice può sospendere o revocare l'efficacia dell'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, se ricorrono gravi motivi».

18.10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 7, sostituire le parole: «dieci giorni», con le altre: «sette giorni».

18.202

BUGNANO, PEDICA

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

18.203

BUGNANO, PEDICA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fase di merito della tutela d'urgenza».

Art. 19.

19.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

19.200

BUGNANO, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19.

(Appello e ricorso per cassazione)

1. L'appello contro la sentenza di cui all'articolo 18 deve essere proposto con ricorso davanti alla Corte d'Appello territorialmente competente nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza.

2. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal deposito della stessa. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 3.

3. La corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

4. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

19.201

BUGNANO, PEDICA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La sentenza che decide sul ricorso può essere impugnata davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dal deposito della sentenza, in deroga all'articolo 327 del codice di procedura civile.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «reclamo» con la parola: «appello».

19.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire le parole: «Il reclamo» con le seguenti: «L'opposizione».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «Reclamo» con la seguente: «Opposizione».

19.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

19.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

19.202

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «se ricorrono gravi motivi» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 431 del codice di procedura civile».

19.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «sette giorni».

19.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

19.203

BUGNANO, PEDICA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore.» con le seguenti: «dal deposito della sentenza».

19.0.200

CARLINO, PARDI, PEDICA,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile)

1. All'articolo 614-bis del codice di procedura civile, al primo comma, sopprimere l'ultimo periodo».

Art. 20.

20.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 21.

21.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

21.200

CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Disposizioni transitorie e finali*). – 1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro.

2. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate».

21.201

CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e finali».

21.0.200

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 30 è abrogato;
 - b) all'articolo 31, i commi 9, 10, 11 e 13 sono abrogati;
 - c) all'articolo 32, i commi 2, 3, 4, 5, e 6 sono abrogati;
 - d) all'articolo 50, le parole da "nonché abbia" a "precedentemente in essere", sono sostituite con le seguenti: "purché il contratto sia stato a tempo pieno e indeterminato"».
-

21.0.201

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Abrogazione dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato».
-

21.0.202

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 1 è abrogato».
-

21.0.203

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 2 è abrogato».

21.0.204

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 3 è abrogato».

21.0.205

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i commi 10 e 11 sono abrogati».

21.0.206

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro",».

21.0.207

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole da: "La clausola compromissoria" a: "tutti gli altri casi" sono sostituite dalle seguenti: "La clausola compromissoria, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova e comunque non prima che il rapporto di lavoro sia instaurato a tempo indeterminato".».

21.0.208

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria", sono abrogate;

b) la parola: "eventuali" è abrogata».

21.0.209

CARLINO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, primo periodo, della legge 4 novembre 2010 n. 103, dopo le parole: "le parti contrattuali" sono aggiunte le seguenti: "e, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,"».

21.0.210

CARLINO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010 n. 103, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di cer-

tificazione, fatte salve le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro».

21.0.211

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n.183)

1. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 11 è abrogato».

21.0.212

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 2 è abrogato».

21.0.213

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 3 è abrogato».

21.0.214

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 4 è abrogato».

21.0.215

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 9 è abrogato».

21.0.216

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 103, le lettere c) e d) sono abrogate».

21.0.217

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la lettera c) è abrogata».

21.0.218

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 5 è abrogato».

21.0.219

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 6 è abrogato».

21.0.220

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

21.0.221

CARLINO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Sezione II-bis – Disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato

Art. 21-bis.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 410. - *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)* – La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

Il primo comma non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione

delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è statò pronunciato.

Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412quater, commi terzo, quarto e quinto".

Art. 21-ter.

(Processo verbale di conciliazione)

1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 411. - *(Processo verbale di conciliazione)* – Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliato re, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, [o dichiara esecutivo con decreto".

Art. 21-quater.

(Verbale di mancata conciliazione)

1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412. - *(Verbale di mancata conciliazione)*. – Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell'articolo 411, quinto comma.

Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412.1, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni, attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a nonna dell'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative".

Art. 21-quinquies.

(Arbitrato facoltativo)

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 412. - *(Arbitrato facoltativo)* – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice".

Art. 21-sexies.

(Impugnazione del lodo arbitrale)

1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-ter. - *(Impugnazione del lodo arbitrale)* – Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell'articolo 412.1, terzo comma.

L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo".

Art. 21-septies.

(Altre modalità di conciliazione)

1. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-quater. - *(Altre modalità di conciliazione)* – Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all'articolo 409 può essere altresì

svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l'articolo 411, quinto comma.

Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412".

Art. 21-octies.

(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo I, sezione I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 412-quater, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 412-quinquies. - *(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)* – Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-quater, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412.1, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione

dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-ter".

Art. 21-novies.

(Modifica dei termini per le fasi processuali)

1. All'articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma settimo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto".

Art. 21-decies.

(Domande ill«via riconvenzionale)

1. All'articolo 418 del codice di procedura civile, dopo il comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma".

Art. 21-undecies.

(Discussione della causa)

1. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza fissata per [a discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.";

b) il terzo comma è abrogato;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre

pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo".

Art. 21-duodecies.

(Albo dei conciliatori)

1. Dopo l'articolo 146-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

"Art. 146-*ter*.— (*Albo dei conciliatori*) – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-*quater*, comma primo, del codice.

I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-*quater* del codice il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga

chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti".

Art. 21-terdecies.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)

1. Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 64-bis. - *(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)* – 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile".

Art. 21-quaterdecies.

(Esonero da responsabilità)

1. Dopo l'articolo 64-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 64-ter. - *(Esonero da responsabilità)* – 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa".

Art. 21-quinquiesdecies.

(Norma transitoria)

1. Per gli anni 2013 e 2014 agli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 146ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39. comma 13. del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determi-

nato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

3. Il presidente del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esaminate le domande, determina l'elenco degli iscritti all'albo di cui all'articolo 146ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.

4. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo il giudice può affidare il tentativo di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 21-sexiesdecies.

(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, le seguenti disposizioni:

a) articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

b) articolo 410-bis del codice di procedura civile;

c) articoli 79, 82 e 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 412-bis del codice di procedura civile;

b) articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

21.0.222

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 410 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "a livello territoriale", sono sostituite con le seguenti: "su base nazionale";

b) al settimo comma, le parole: "il lavoratore può farsi assistere anche", sono sostituite con le seguenti: "il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche"»

21.0223

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 410 del codice di procedura civile, al terzo comma, le parole: "a livello territoriale", sono sostituite con le seguenti: "su base nazionale"».

21.0.224

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 410 del codice di procedura civile, al settimo comma, le parole: "il lavoratore può farsi assistere anche", sono sostituite con le seguenti: "il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche"».

21.0.225

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, le parole: "e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari" sono abrogate».

21.0.226

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, dopo le parole: "l'eventuale richiesta di decidere secondo equità" inserire le seguenti: "limitatamente ai diritti disponibili è"».

21.0.227

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

All'articolo 412, quarto comma del codice di procedura civile, le parole da: "Sulle controversie" fino a "con decreto" sono abrogate».

21.0.228

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-*quater*, primo comma, del codice di procedura civile, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà",»

21.0.229

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-*quater*, terzo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, le parole: "e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari" sono abrogate.

21.0.230

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-*quater*, terzo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "l'eventuale richiesta di decidere secondo equità" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai diritti disponibili e».

21.0.231

CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412-*quater*, decimo comma, del codice di procedura civile, le parole da: "Sulle controversie" fino a: "con decreto» sono soppresse"».

Art. 22

22.200

MAZZATORTA; MARAVENTAVO.

Sopprimere l'articolo.

22.201

CARLINO, BUGNANO, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpl» sono inserite le seguenti: «tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, sostituire le parole:

«1.719 milioni di euro per l'anno 2013,
2.921 milioni di euro per l'anno 2014,
2.501 milioni di euro per l'anno 2015,
2.482 milioni di euro per l'anno 2016,
2.038 milioni di euro per l'anno 2017,
2.142 milioni di euro per l'anno 2018,
2.148 milioni di euro per l'anno 2019,
2.195 milioni di euro per l'anno 2020,
e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»

con le seguenti:

«2.719 milioni di euro per l'anno 2013,
3.921 milioni di euro per l'anno 2014,
3.501 milioni di euro per l'anno 2015,
3.482 milioni di euro per l'anno 2016,
3.038 milioni di euro per l'anno 2017,
3.142 milioni di euro per l'anno 2018,
3.148 milioni di euro per l'anno 2019,
3.195 milioni di euro per l'anno 2020
e 3.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»;

e conseguentemente, al medesimo articolo 70, comma 11 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 71.»;

e conseguentemente ancora, all'articolo 71, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento".

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 5-bis, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3249-A recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

premesso che:

in base alle disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti dell'AS 3249-A tutte le forme di tutela per la disoccupazione involontaria confluiscono nella nuova Assicurazione sociale per impiego (ASPI), con il graduale superamento della vigente indennità di mobilità, attraverso un periodo transitorio che si completerà nel 2017;

rispetto alla vigente indennità di mobilità l'ambito di applicazione dell'ASPI viene esteso agli apprendisti e ai dipendenti della pubblica amministrazione con contratti di lavoro non a tempo indeterminato;

l'articolo 35 del medesimo AS 3249-A disciplina, a decorrere dal 2013, l'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo già prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a porre in essere le iniziative normative necessarie al fine di includere nell'ambito di applicazione dell'ASPI tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

EMENDAMENTI

Art. 23.

23.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

23.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno due anni di assicurazione» con le seguenti: «un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni».

Art. 24.

24.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

24.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, sostituire le parole: «riduzione del 15 per cento» con le seguenti: «riduzione del 5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

24.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 4, sostituire le parole: «riduzione del 15 per cento» con le seguenti: «riduzione del 10 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

24.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

24.204

CARLINO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi secondo le norme vigenti».

Art. 25.

25.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

25.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «45 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

25.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «50 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

25.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel medesimo periodo» con le seguenti: «nello stesso arco temporale».

25.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al lavoratore destinatario dell'indennità di cui all'articolo 22 che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma».

Art. 26.

26.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

26.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'ottavo» con la seguente: «dal».

Conseguentemente, dopo la parola: «ovvero» sopprimere le seguenti: «dal giorno successivo».

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

26.2

MAZZATORTA; MARAVENTANO

Al comma 2, sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «tre mesi».

Art. 27.

27.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «tre mesi».

27.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

27.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

27.2a

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

27.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «due mesi».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge.

Art. 28.

28.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

28.201

PASSONI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI» *con le seguenti:* «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno» *con le seguenti:* «pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-ter.

5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni

di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

28.202

CARLINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpl.» con le seguenti: «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento»;

b) al comma 2 le parole: «pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno», sono sostituite con le seguenti: «pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno»,.

28.203

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tre mensilità di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

1-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui all'articolo 36, comma 1, è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 1-bis.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2015, entro il limite di 800 milioni di euro an-

nui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*quinquies*.

1-*quinquies*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: «finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28» con le seguenti: «finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 27 e all'articolo 28, comma 1».

Art. 29.

29.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

29.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «anche per gli apprendisti».

29.202

SBARBATI, D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

«1. Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: "assenti", aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica, altresì, ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea;"

b) dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d-bis*) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146".

2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"*5-bis*. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5, valutati in 10 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge n. 196 del 2009, nel programma 'Program-

mazione economicofinanziaria e politiche di bilancio' della missione 'Politiche economico-finanziarie e di bilancio' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti , variazioni di bilancio"».

25.350

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SBARBATI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5, lettera b)*, dopo la parola: «modificazioni» *aggiungere le seguenti*: «nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368»;

2) *al comma 6, sostituire le parole*: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» *con le seguenti*: «Nei limiti delle ultime dodici mensilità» *e, al secondo periodo, le parole*: «entro il termine di sei mesi» *con le seguenti*: «entro il termine di dodici mesi».

29.351

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, SBARBATI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole*: «al 31 dicembre 2015»;

b) *sopprimere le seguenti parole*: «entro il 31 dicembre 2011».

29.352

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni».

29.203

IZZO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

«*d-bis*) ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

2) Abrogare il comma 15.

29.204

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) ai lavoratori assunti a termine per punte stagionali di attività. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 60 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.205

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità

di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro si provvede per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

29.206

SBARBATI, D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

«1. Al comma 7, dopo le parole: "dalle dimissioni", inserire le seguenti: "non per giusta causa, dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal flicenziamento per motivi disciplinari,".

2. Al comma 8 dopo le parole: "dalle dimissioni" aggiungere le seguenti: "non per giusta causa" e dopo le parole: "dal recesso del lavoratore," aggiungere le seguenti: "dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,".

3. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8, valutate in 60 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ai interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma 'Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio' della missione 'Politiche economico-finanziarie e di bilancio' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

29.353

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Al comma 7, dopo la parola: «dimissioni» aggiungere le seguenti: «e da risoluzione consensuale».

29.354

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Sopprimere il comma 8.

29.355

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Al comma 8 dopo la parola: «dimissioni» aggiungere le seguenti: «e da risoluzione consensuale».

29.356

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Al comma 12, sostituire le parole: «una contribuzione pari all'1,31 per cento» con le seguenti: «una contribuzione pari allo 0,20 per cento».

Art. 30.

30.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

30.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) tutte le altre ipotesi previste dalla legge».

Art. 31.

31.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

31.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: «per l'impiego» inserire le seguenti: «(ASpI e mini-ASpI)».

Art. 32.

32.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 33.

33.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.

34.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

34.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la parola: «2016» con la seguente: «2018».

34.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la parola: «2016» con la seguente: «2017».

Art. 35.

35.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

35.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare;

b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 150 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 250 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*quinqüies*.

5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per cia-

scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

35.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 75 della presente legge.

35.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 130 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collegata applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore

generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

35.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «15.000».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".».

35.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 5.

Art. 36.

36.1

MENARDI

Sopprimere l'articolo.

36.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

36.201

Ignazio MARINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «e al secondo periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, con esclusione dei titolari di borsa di studio, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli

interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

36.202

CARLINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono addebitare ai committenti, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, in via definitiva e a titolo di contributo previdenziale, una percentuale nella misura del 5 per cento dei compensi lordi. Tale importo addebitato ai committenti è escluso dalla base imponibile IRPEF».

36.203

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'incremento contributivo di cui al comma 1 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a tiferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente».

ORDINE DEL GIORNO

G36.100

ICHINO, SBARBATI, Cristina DE LUCA,

Il Senato,

considerato che:

- la contribuzione previdenziale sui redditi dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'Inps grava interamente sui medesimi;
- già oggi la detta contribuzione previdenziale grava su di essi, in rapporto al costo orario complessivo del loro lavoro, in misura superiore rispetto a quanto essa grava sul costo orario complessivo del lavoro subordinato;
- già oggi la contribuzione previdenziale grava su di essi in misura nettamente superiore rispetto a quanto essa grava sui redditi dei liberi professionisti iscritti alle Casse pensionistiche di categoria,

impegna il Governo:

ad operare affinché, nell'ambito di una generale armonizzazione delle aliquote di contribuzione previdenziale gravanti sui liberi professionisti, a partire dal 2013 l'aliquota gravante sui liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'Inps venga allineata a quella media delle altre categorie.

EMENDAMENTI

Art. 38.

38.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

38.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo le parole: «specifici accordi governativi» aggiungere le seguenti: «con le Regioni».

38.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di Integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal decreto legislativo n. 314 del 1997».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'ali-

quota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

38.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «riqualificazione professionale» aggiungere le seguenti: «, organizzati anche dalle regioni».

Art. 39.

39.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

39.0.200

GIAMBRONE PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Tutela dei lavoratori dello spettacolo)

1. Ha diritto all'indennità disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.

2. Il numero 5° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: "120 contributi giornalieri" sono sostituite dalle seguenti: "60 contributi giornalieri"».

Art. 40.

40.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

40.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

Art. 41.

41.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 42.

42.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

42.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso».

42.0.250

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)

1. Il presente articolo consente la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999,.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione

organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

42.0.200

VICARI, SPADONI URBANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifica dell'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con re organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, sono stabiliti tempi e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo"».

Art. 43.

43.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

43.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «più rappresentative a livello territoriale».

43.251

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 5, dopo la parola: «gestioni», inserire la seguente: «autonome».

43.201

VICARI, SPADONI URBANI

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera;

«c-bis) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività Imprenditoriali e professionali.».

43.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività Imprenditoriali e professionali.».

43.203

ALLEGRI, BIANCHI, MORRA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I datori di lavoro agricolo che, sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola presentate all'INPS, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivai-sti, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono iscritti al Fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa ed espressa volontà.».

Art. 44.

44.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 45.

45.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 46.

46.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 47.

47.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 48.

48.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 49.

49.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 50.

50.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 51.

51.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 52.

52.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

52.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva" è inserita la seguente: "nazionale"».

Art. 53.

53.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 54.

54.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

54.0.200

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLO, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali
nel settore della pesca professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività complessi ad interventi straordinari di manutenzione, anellodeniamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientali e, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Art. 55.

55.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

55.201

BIANCHI, BEVILACQUA, DI STEFANO, SPADONI URBANI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavoratori che usufruiscono, da almeno 10 anni, delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 104 del 1992, ovvero che si dedicano al lavoro di cura e assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che siano in possesso dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, coinvolti nel programma di cui al comma 1, devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, negli otto anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro».

Art. 56.

56.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

56.201

IZZO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «in somministrazione», con le seguenti: «anche a scopo di somministrazione»;*

2) *al comma 3, dopo le parole: «qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «anche a scopo di somministrazione».*

56.202

SBARBATI, D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato, anche in somministrazione» inserire le seguenti: «e di inserimento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;*

2) al comma 4, la parola: «annualmente» è soppressa, e dopo le parole: «delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

56.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo le parole: «anche in somministrazione» aggiungere le seguenti: «e di inserimento,».

56.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al diciottesimo mese» con le seguenti: «fino al ventiquattresimo mese»,

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

56.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, dopo le parole: «qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «anche in somministrazione».

56.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo di diciotto mesi» con le seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore

generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

56.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno diciotto mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

56.208

SPADONI URBANI, VICARI

Al comma 4, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 3 mln di euro per il 2013, 6 mln per il 2014, 9 mln per il 2015, 15 mln per il 2016 e 65 mln di euro a decorrere dal 2017, si provvede, per il triennio 2013-2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per il 2016 e a decorrere dal 2017 mediante pari riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

56.0.200

PISTORIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure per l'incentivazione dell'occupazione nelle regioni meridionali)

1. I datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna che assumono con contratti a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emigrati per motivi di lavoro, sono esonerati, per la durata di ventiquattro mesi, dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico.

2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata dai datori di lavoro in alternativa al licenziamento dei lavoratori.

3. Sono fatte salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente».

Conseguentemente dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2012, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 57.

57.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

57.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla legge» con le seguenti: «dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni».

57.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contratto collettivo» inserire le seguenti: «di riferimento».

57.201

PISTORIO

Sopprimere il comma 3.

57.0.200

CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma

27, ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".».

Art. 58.

58.200

CARLONI, CHIAROMONTE, MAZZUCONI, MAGISTRELLI, NEGRI, ADAMO, DONAGGIO, Vittoria FRANCO, ARMATO, INCOSTANTE, ANTEZZA, FIORONI, SOLIANI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, PIGNEDOLI, PINOTTI, BARBOLINI, MONGIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 58. - (*Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco*). – 1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro".

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2, che gli sia stato trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta.

4. In alternativa alla procedura di cui al comma 2, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore, la lettera di di-

missioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore, nonché dal prestatore o dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro, nonché dai centri per l'impiego.

5. *Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.*

6. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

7. Con il decreto di cui ai commi 2 e 6 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

8. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 6, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3».

58.201

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 58. - (*Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*). – 1. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto

dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

5. I moduli di cui i commi 3 e 4, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

- a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;
- b) la data di emissione;
- c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;
- d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;
- e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;
- f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
- g) la qualifica; h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;

i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;

l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;

m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

6. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma 5, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-ter dell'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

7. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

58.202

CARLINO

Sostituire i commi da 2 a 8, con i seguenti:

«2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto ha validità solo se le stesse siano contenute su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego, e sottoscritte dal lavoratore in presenza di un soggetto preposto a questo fine dipendente di una di queste strutture.

2-bis. I moduli di cui al comma 2, predisposti secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

2-ter. Con il decreto di cui al comma *2-bis* sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

2-quater. I moduli di cui al comma 2 sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma *2-bis*, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma *2-bis*.

2-quinquies. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

58.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire i commi da 2 a 7 con il seguente:

«2. Il lavoratore o la lavoratrice presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego territorialmente competente, che le acquisisce, e, previa convalida, le restituisce

alla persona interessata con il compito di consegnarle al datore di lavoro o al committente».

58.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, ovvero presso le sedi degli Uffici della Consigliera di parità territoriale».

58.205

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

b) al comma 4, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

c) il comma 6, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, si applica la disciplina di cui al ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge».

58.206

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

b) al comma 4, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

c) al comma 6, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000», sono sostituite dalle seguenti: « da euro 15.000 ad euro 50.000».

58.207

CARLINO, PEDICA

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alle parole: «Nell'ipotesi in cui», premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo»;*
- b) le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;*

Conseguentemente, al comma 6, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

58.208

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, sia applica la disciplina di cui al ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della presente legge.»

58.209

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000.», con le seguenti: «da euro 15.000 ad euro 50.000».

ORDINE DEL GIORNO

G58.200

PISTORIO

Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di rifondata del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessso che:

l'Istat rivela dati allarmanti sui livelli di occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia, nel primo trimestre 2011: il tasso di disoccupazione femminile ha raggiunto il 42,4%, con picchi del 46,1 %, il che vuol dire che 4 donne su 10, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è inoccupata, registrando in tal modo il più alto tasso di disoccupazione dall'inizio delle serie storiche omogenee, ovvero dal 2004;

tale dato è ancor più preoccupante se si considera che il tasso di disoccupazione generale è invece sceso portandosi a quota 8,6% rispetto al 9,1% del primo trimestre del 2010, mentre il tasso di disoccupazione femminile nel Mezzogiorno, nello stesso periodo, è passato dal 40,6% al 42,4%;

l'occupazione femminile, che rappresenta un elemento fondante per lo sviluppo e la crescita economica del sistema produttivo nazionale e locale, si è connotata storicamente nel Mezzogiorno per tassi di crescita modestissimi, se non di segno negativo, risultando uno dei primi segnali che indicano la presenza di situazioni di crisi economica non sorretta da scelte di politica economica e sociale all'altezza;

è tempo ormai di invertire questa tendenza storica con una vera e propria «scossa» volta a creare una rete di protezione sociale ed economica per le lavoratrici donne,

impegna il Governo:

a prevedere, con carattere d'urgenza, atti normativi che introducano norme finalizzate a dare un forte impulso all'occupazione femminile nel Mezzogiorno prevedendo in particolare:

a) per ogni donna lavoratrice assunta un credito d'imposta al datore di lavoro pari al 70% dell'importo salariale complessivo per tre anni che aumenta all'80% per le cosiddette donne lavoratrici svantaggiate (inoccupate da più di sei mesi, prive di diploma, che abbiano superato 50 anni, che vivano sole con una o più persone a carico, ovvero membri di una minoranza nazionale, ovvero occupate in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna);

b) la fiscalizzazione degli oneri sociali per tre anni in caso di assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ovvero familiari non autosufficienti;

c) una detrazione d'imposta, per le donne lavoratrici, pari a 500 euro per ogni figlio di età inferiore a 18 anni, o familiare disabile grave, o familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

Art. 59.

59.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

59.201

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo 59 con i seguenti:

«Art. 59. - (*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*). – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2";

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Congedo di paternità*). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende di-

chiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008".

Art. 59-*bis*. - (*Indennità universale per maternità*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità

ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera *a)* della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera *b)*, del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

59.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 59. - (*Sostegno alla genitorialità*). – *1.* Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) al padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavora-

tore è tenuto a fornire comunicazione in forma scritta al datore di lavoro. All'onere derivante dalla presente lettera valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante ride terminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa del tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge;

b) è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro.

2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo, il numero, l'importo e le modalità di corresponsione del *voucher* di cui alla lettera b) del comma 1, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza».

59.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il padre, qualora sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato anche della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro fra il quarto ed il sesto mese dalla nascita del figlio per un periodo di cinque giorni continuativi in sostituzione della madre. A lui spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale della lavoratrice madre. Il padre, lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro, almeno quindici giorni prima dall'inizio dell'astensione, la comunicazione in forma scritta dei giorni prescelti. La richiesta deve essere corredata da con testuale dichiarazione della madre, se lavoratrice dipendente od autonoma, di non avvalersi dei giorni di astensione nei quali è obbligato il padre».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato, dell'aliquota di accisa del tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

59.204

Vittoria FRANCO, GHEDINI BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, Cristina DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

Al comma 1, lettera a), sostituire i periodi primo, secondo e terzo con i seguenti: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, in aggiunta all'obbligo di astensione della madre, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), quinto periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «121 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «108 milioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente all'anno 2015, per un onere pari a 43 milioni di euro mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.»

59.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

59.206

GHEDINI, Vittoria FRANCO, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, Cristina DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) in via sperimentale, per i tre anni d'imposta 2013-2015, alle imprese del settore privato in cui la retribuzione *pro capite* media effettiva corrisposta alle lavoratrici donne è pari ad almeno per il 90 per cento della retribuzione *pro capite* media corrisposta, a parità di anzianità, ai lavoratori uomini dipendenti della medesima impresa, l'agevolazione fiscale riferita al costo del lavoro per le donne, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta nella misura maggiorata del 10 per cento. Pertanto, le deduzioni fiscali ai fini IRAP, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3) del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aumentate rispettivamente a 11.000 euro e a 15.800 euro su base annua per ogni lavoratrice dipendente a tempo indeterminato impiegata nel periodo di imposta di riferimento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'onere derivante dal comma 1, lettera *b-bis*), valutato in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte di un ammontare aggiuntivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

59.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo:

a) sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis)».

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative

alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

59.208

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza».

59.209

Franco VITTORIA, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, MONGIELLO, PINOTTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro i limiti di cui ai commi 1 e 2 i genitori possono esercitare il diritto ad astenersi dal lavoro frazionando parte del congedo parentale a ore in misura non superiore alla metà del periodo complessivo fermo restando l'onere di preavviso di cui al comma 3».

Art. 60.

60.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

60.201

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge», aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, gli apprendisti,».

60.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge», aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi e gli apprendisti,».

60.350

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SBARBATI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge», inserire le seguenti: «ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi».

60.203

CARLINO

Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81» aggiungere le seguenti parole: «e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

b) dopo la parola: «discipline» aggiungere le seguenti: «legislative e di regolamento».

60.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81» aggiungere le seguenti: «e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 223 del 1991».

60.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: «discipline» aggiungere le seguenti: «legislative e regolamentari».

60.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 6, sono aggiunti in fine, i seguenti:

"2-bis. Al fine di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione di lunga durata, promuovere l'inserimento ovvero – il reinserimento delle persone svantaggiate e/o diversamente abili, sostenere la mobilità geografica del lavoro ed il reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Regioni promuovono, anche per le finalità di cui alla presente legge, un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e pri-

vati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2-ter. Con proprie disposizioni le Regioni regolamentano le modalità di individuazione, autorizzazione e accreditamento degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla collocazione e ricollocazione professionale, nonché delle modalità di collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego"».

60.207

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011».

61.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

61.251

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 58-bis. – 1. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La perdita del posto di lavoro costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti"».

61.252

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 58-bis. – 1. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso.».

61.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. – 1. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "anche per dimissioni", sono soppresse».

61.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. – 1. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "nelle liste di collocamento", sono inserite le seguenti: "previa presentazione delle referenze dell'ultimo datore di lavoro"».

61.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. – 1. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "nelle liste di collocamento", sono inse-

rite le seguenti: "previa presentazione delle referenze dell'ultimo datore di lavoro"».

61.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. – *I.* All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: "e comunque", fino alla fine del comma sono soppresse».

61.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi», con le seguenti: «per un periodo massimo di sei mesi».

61.253

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a un anno», con le seguenti: «per un periodo di durata pari alla validità del permesso di soggiorno».

61.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore», con le seguenti: «per un periodo non inferiore a 7 mesi».

61.254

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore», *con le seguenti:* «per un periodo non inferiore a 8 mesi».

61.255

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore», *con le seguenti:* «per un periodo non inferiore a 10 mesi».

61.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore».

61.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

61.209

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Durante tale periodo i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) sono raddoppiati».

61.210

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Durante tale periodo, ai fini dei ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29, il lavoratore straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale».

61.0.200

BIANCO, DE SENA, GHEDINI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. All'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

61.0.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio, 2013, per il periodo di due anni, è so-

spesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità ricettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli

anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare. In termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'Incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Art. 62.

62.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

62.201

CARLINO

Sopprimere l'articolo.

62.202

SPADONI URBANI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «superiore almeno del 20 per cento rispetto» con la seguente: «pari».

Art. 63.

63.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 64.

64.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

64.201

CARLINO, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), il numero 2), è sostituito con il seguente:

«2) la lettera c), è sostituita con la seguente:

"c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, in un luogo che non dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;"».

c) alla lettera c) sopprimere il numero 3).

64.202

CARLINO, PEDICA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-bis) alla lettera c), le parole: ", nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni" sono sostituite con le seguenti: ", in un luogo che non dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;"».

c) alla lettera c) sopprimere il numero 3).

64.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) percorsi di orientamento alle possibilità offerte dalla normativa nazionale e regionale in tema di autoimpiego e lavoro autonomo, inclusa l'esistenza di fondi di garanzia per il microcredito a livello locale, regionale e nazionale anche sulla base di linee guida emanate dall'Ente nazionale per il Microcredito».

Art. 65.

65.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

65.201

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di premialità» sono soppresse.

b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine i Centri per l'impiego hanno la facoltà di consorziarsi in convenzione con l'INPS per la gestione dei servizi e delle prestazioni ai cittadini».

65.0.200

GERMONTANI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Semplificazioni in materia di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000".

2. All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000".

3. All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000".

4. All'articolo 4, comma 4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 1.000".

5. All'articolo 9, comma 1 (primo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000".

6. All'articolo 9, comma 1 (secondo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000"».

Art. 66.

66.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

66.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire la parola: "resa" con la seguente: «presentata».

66.202

CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «resa dall'interessato» inserire le seguenti: «direttamente al Centro per l'impiego o».

Art. 67.

67.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

67.201

CARLINO, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «o non vi partecipi regolarmente» sono soppresse.

67.202

SPADONI URBANI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «o di inoccupazione».

67.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla residenza» con le seguenti: «dalla dimora abituale».

67.204

SPADONI URBANI

Al comma 3, dopo le parole: «dalla residenza» inserire le seguenti: o dal domicilio».

67.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 3, dopo le parole: «dalla residenza» inserire le seguenti: o dal domicilio».

67.206

CARLINO

Al comma 3, dopo le parole: «dalla residenza» inserire le parole: «o dal domicilio».

67.0.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. I contributi versati ad associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

67.0.251

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera *c*) è così sostituita:

"*c*) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro"».

67.0.252

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione ammi-

nistrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Giustizia"».

67.0.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Prestito del lavoro)

1. A decorrere dal 1° giugno 2012, ai datori di lavoro del settore privato che ne facciano richiesta, è messo a disposizione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un importo pari al 10 per cento delle retribuzioni complessive dagli stessi erogate nei sei mesi antecedenti la domanda. Tale importo è portato in compensazione nelle denunce periodiche, secondo le modalità che saranno definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle predette denunce periodiche verranno altresì compensati gli interessi sugli importi presi a prestito.

2. L'importo concedibile di cui al periodo precedente è soggetto a revisione semestrale, in relazione alla dinamica della base retributiva di riferimento.

3. Per le finalità di cui alle precedenti norme, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, la quale può fare ricorso sia a fondi propri, sia a fondi ottenuti da banche d'affari, in competizione tra loro sul saggio di interesse.

4. L'erogazione del prestito è garantita, con le stesse modalità già previste per il trattamento di fine rapporto, dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1982, n. 297».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

67.0.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolte. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolte, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il cedente/prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle Entrate e al cessionario/committente.

5-quater. Il cessionario/committente che riceve tale comunicazione non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1 per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al precedente comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-sexies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale

non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 5-sexies della medesima disposizione e dell'articolo 70 della presente legge.

67.0.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dallo gennaio 2011.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli Interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli

anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure Intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante ride terminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 70 della presente legge.

67.0.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale.

A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al comma 1.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzio-

namento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli Interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure Intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 600 milioni di euro, si provvede mediante ride terminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 70 della presente legge.

67.0.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

*(Garanzia reale dello Stato per i mutui di giovani coppie
o nuclei familiari monogenitoriali)*

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casata partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla

stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adattarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli Interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure Intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 1000 milioni di euro, si provvede mediante ride terminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati,

nonché al sensi del comma 3 della medesima disposizione e dell'articolo 70 della presente legge.

67.0.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Gli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul redditi", e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

67.0.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis) I professionisti iscritti in ordini o collegi per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi.

Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.

In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 70 della presente legge.

67.0.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dell'articolo sostituire le parole: "in mobilità" con le seguenti: "dipendenti e/o pensionati";
- b) il comma 1 è così sostituito:

"1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire da 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:

- a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CVD);
- c) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'Istituto di previdenza o presso le Casse di previdenza private per le professioni intellettuali;
- d) che hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento;

e) al comma 1, dopo le parole: "di nuove imprese", inserire le seguenti: "o di nuove attività professionali";

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita IVA si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.

2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.

2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati,";

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Il comma 96 lettera a) numero 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è modificato come segue: 'hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 50.000,00'"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 70 della presente legge.

Art. 68.

68.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 69.

69.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

69.201

CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

69.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso: «e-bis)» con il seguente:

«e-bis) incentivazione e sostegno alla ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali».

69.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera c), al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'orientamento scolastico e professionale e la formazione tecnica e scientifica».

69.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso e-quater) con il seguente: «apprendimento permanente dei lavoratori».

69.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 90 sostituire le parole: "della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", con: "della Conferenza Unificata"».

Art. 70.

70.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

70.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «da documentare», fino alla fine del comma.

70.202

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 167 del 2011, è aggiunto il periodo: "in sede di conferenza Stato regioni, le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro, concordano annualmente il finanziamento di borse di apprendistato a valere sui fondi della formazione professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003";

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può essere finanziata attraverso borse di apprendistato concordate con le Regioni in sede di Conferenza Stato-regioni a valere sui fondi della formazione professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003";

4-quater. le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter non comportano oneri per lo Stato"».

Art. 71.

71.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

71.201

PISTORIO

Al comma 1, dopo le parole: «competenze di programmazione delle regioni», le seguenti: «e nel rispetto degli statuti delle Regioni autonome e delle Province di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione».

71.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche da parte degli immigrati».

Art. 72.

72.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 73.

73.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

73.201

CARLINO

Sostituire l'articolo 73, con il seguente:

«Art. 73. – (*Misure per garantire la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa*) – 1. Al fine di garantire la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di trecento lavoratori dipendenti deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione oppure, qualora sia stato costituito al suo interno, al comitato di controllo sulla gestione.

2. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 restano in carica per tre esercizi, che scadono alla data della successiva assemblea convocata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-*bis* del codice civile. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 non sono rieleggibili per ulteriori mandati.

3. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori di cui al comma 1, e se eletto decade dal suo ufficio, chi esercita funzioni di rappresentanza sindacale nell'ambito della medesima azienda.

4. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 sono membri effettivi degli organi nei quali sono stati eletti, esercitano gli stessi diritti, poteri e prerogative degli altri membri ed hanno, in ogni caso, il diritto di essere informati e consultati su tutte le questioni concernenti:

a) l'evoluzione storica delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica generale;

b) la cessazione o il trasferimento dell'impresa o di parti della medesima, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

c) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive, nonché le modificazioni dell'organizzazione imprenditoriale e del lavoro che comportano rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

La Direzione aziendale sottopone periodicamente all'attenzione dei rappresentanti di cui al comma 1 una relazione sulla situazione economica e sulle strategie produttive di medio e lungo periodo dell'impresa».

Art. 74.

74.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

74.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «Il sistema pubblico nazionale di», con la seguente: «La».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Certificazione delle competenze».

74.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 1, dopo le parole: «sistema pubblico», sopprimere la seguente: «nazionale».

74.203

CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «sistema pubblico», sopprimere la parola: «nazionale».

74.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 si intende un insieme di conoscenze, abilità e capacità personali utilizzabili in contesti

di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale, esercitabili con un determinato grado di autonomia e responsabilità».

74.0.200

D'AMBROSIO LETTIERI, SPADONI URBANI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, MORRA, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sopprimere le parole: ", di età non superiore al 40 anni,"».

74.0.201

D'AMBROSIO LETTIERI, SPADONI URBANI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: «La direzione», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quella rurale sussidiata».

74.0.202

MANTOVANI

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedali ere e aziende sanitarie locali è di tre effettivi e due supplenti tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

Art. 75.

75.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 76.

76.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

76.201

VACCARI, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire i commi 1 2 e 3, con i seguenti:

«1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura del 2,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio relative agli interventi sono ridotte di un ulteriore 2 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno del due anni fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nei rendiconti dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'Incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. A decorrere dallo gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di Importo superiore a 90.000 euro

lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto Importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

3. Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

"31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica Internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".

3-*bis*. A decorrere dall'entrata In vigore della presente legge, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere residuo di cui alla presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati».

76.202

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nella misura del 27,5 per cento», con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore

generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

76.203

SPADONI URBANI

Al comma 1), lettera b), sostituire le parole: «nella misure del 70 per cento», con le seguenti: «nella misura dell'80 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

76.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è soppresso il secondo periodo. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013».

76.204

SPADONI URBANI

Al comma 3, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

76.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sostituire il comma 3, con li seguente:

«3. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: "locazione" inserire i seguenti pe-

riodi: "al sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Per le altre tipologie contrattuali qualora Il canone di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013".».

76.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 11, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è soppresso il secondo periodo. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013».

76.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Qualora Il canone risultante dal contratto di locazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Surano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione».

76.0.250

POLI BORTONE, FLERES

Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

«Art.76-bis

*(Disposizioni per il sostegno delle piccole e medie imprese
del Mezzogiorno nei rapporti con il sistema del credito)*

1. Le piccole e medie imprese (PMI) operanti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal considerando 17 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono consolidare, in sintonia con le norme comunitarie, le proprie passività a breve con il sistema bancario, utilizzando le agevolazioni previste dalla presente legge.

2. I soggetti beneficiari possono avvalersi di un piano di consolidamento della durata massima di sette anni, con preammortamento massimo di due anni, ad un tasso di interesse non superiore al tasso euribor a tre mesi, maggiorato di uno *spread* pari ad un punto percentuale.

3. Le imprese beneficiarie possono richiedere un contributo in conto interessi pari all'ammontare dello *spread* applicato al consolidamento.

4. Lo Stato promuove la sottoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una convenzione tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le banche operanti nelle regioni dell'obiettivo di cui al considerando 17 del citato regolamento (CE) n. 1083 del 2006 per applicare le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. È istituito, per assicurare la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, un fondo rotativo, denominato "Fondo di garanzia per le PMI meridionali", con dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4, sono disciplinati i tempi e le modalità delle agevolazioni di cui al presente articolo».

76.0.200

PISTORIO

Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

Art. 76-bis.

(Misure per incentivare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trentasei mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminati risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 12-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Alle donne lavoratrici di cui al comma 12-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

Conseguentemente,

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento; (250 milioni)

2. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la l'accolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro. (10%)

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 4,6 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di patte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. (200)

5. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

76.0.201

PISTORIO

Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure per incentivare l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni,

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Le giovani lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 12-*bis*, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Alle giovani donne lavoratrici di cui al comma 12-*ter* è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

Conseguentemente,

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento; (250 milioni)

7. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro. (10%)

9. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 4,6 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. (200)

10. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino Inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 19 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Art. 77.

77.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

TITOLO

Tit. 200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sostituire il titolo con il seguente: «Nuove disposizioni in materia di lavoro».

Tit. 201

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Al titolo, sopprimere le seguenti parole: «in una prospettiva di crescita».
